

**MEMORIA DI UNAITALIA – UNIONE NAZIONALE FILIERE
AGROALIMENTARI CARNI E UOVA IN MERITO AL DISEGNO
DI LEGGE RECANTE “NUOVE NORME IN MATERIA DI
ILLECITI AGRO-ALIMENTARI” (AC 2427)**

*Signor Presidente,
Gentili Onorevoli,*

desidero ringraziare la II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati della Repubblica per averci invitato a partecipare al dibattito nell'ambito dei lavori relativi al disegno di legge recante "Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari" (AC 2427). Con il presente documento Unaitalia intende contribuire ai lavori, in particolare sulle disposizioni che sono di più diretto interesse per il settore da noi rappresentato.

A seguito della presentazione della memoria, rimarremo a Vostra disposizione per tutte le domande che riterrete di volerci indirizzare.

Il Presidente Antonio Forlini

Roma, 09/10/2020

Unaitalia è l'associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale e circa il 30% di quella delle uova da consumo e degli ovoprodotti, in particolare per queste ultime associa le aziende operanti in filiera integrata. Quello avicolo è l'unico settore completamente autosufficiente nel panorama delle carni italiane, la produzione nazionale copre il 103,6% delle carni di pollo consumate.

Il comparto delle carni avicole è **100% Made in Italy**, tutto il pollo che portano in tavola gli italiani è allevato, macellato e distribuito in Italia. In Italia sono attivi 18.500 allevamenti, che impiegano 38.500 addetti. Nel 2019 le relative aziende hanno prodotto un fatturato di 5.500 milioni di euro. Il consumo di carni avicole e di uova è stabilmente tra i primi posti nelle abitudini alimentari degli Italiani. Nel 2019 sono state prodotte 1.324.000 tonnellate di carni avicole e 12 miliardi e 258 milioni di uova.

Unaitalia rappresenta una filiera agroalimentare impegnata costantemente nei processi di innovazione tecnologica e nell'organizzazione interna volti all'innalzamento continuo degli standard produttivi di sanità animale e sicurezza alimentare e segue con molta attenzione i lavori di riordino di questa complessa materia, che necessita da tempo di una riforma, anche al fine di consentire una operatività quotidiana nell'alveo di procedure improntate alla certezza ed uniformità di fattispecie e comportamenti.

Tale finalità è primariamente perseguibile attraverso un lavoro di adeguamento ed allineamento della normativa nazionale a quella europea ed in particolare all'impianto normativo legato al cosiddetto pacchetto igiene, basato sul **principio della analisi e gestione del rischio**.

Questo approccio è essenziale perché fornisce certezze operative a chi ogni giorno è chiamato a mettere in piedi procedure di gestione e controllo, in particolare nei settori più esposti al rischio microbiologico.

Ci riferiamo in particolare alle difficoltà operative che da anni riscontriamo in relazione alla **incompatibilità** dell'art 5 Legge 283 del 1962 con il Reg. Ue 178 del 2002.

Com'è noto, l'art. 14 del Reg. 178 del 2002 distingue gli "alimenti dannosi per la salute" e gli "alimenti inadatti al consumo umano". La previsione di un illecito penale anche in presenza di una più astratta idoneità dell'alimento a costituire un rischio determina un ricorso indiscriminato alla legge penale anche a fronte di non conformità di minore gravità, con la conseguenza di ingolfare il sistema giudiziario, caricare gli operatori di inutili costi legali, generando difficoltà ed incertezze operative frequenti.

A nostro avviso, sarebbe stato opportuno, anche in ossequio al più generale principio di tassatività delle norme penali, circoscrivere l'ipotesi penalistica solamente laddove ricorra un concreto pericolo per la salute e non un generale rischio onde evitare una estensione eccessiva della fattispecie.

Anche con riferimento all'art. 440 del codice penale ed alla sua relazione con l'art.5 della legge 283 del 1962, già ampiamente evidenziato e analizzato in sede di audizioni, concordiamo sul fatto che una eventuale differenziazione dovrebbe basarsi non tanto sulla valorizzazione delle condotte ma quanto più sulla **capacità offensiva**. In altre parole, mentre nell'ipotesi codicistica (**art. 440 del c.p.**) si fa riferimento al pericolo concreto, nelle ipotesi di cui **art. 5 della legge 283 del 1962** bisognerebbe considerare il concetto "**nocività**".

Sarebbe dunque opportuno che il legislatore definisse il concetto di "nocività" alla luce dei principi e delle fonti del diritto europeo con particolare riferimento al Reg. 178 del 2002, introducendo una disposizione che chiarisca che, se i fatti di cui all'art. 5 riguardano il superamento dei limiti delle cariche microbiche stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, la punibilità è esclusa quando sono rispettati gli obblighi, le procedure e le misure precauzionali prescritte dalla normativa italiana ed europea in materia di sicurezza ed igiene, finalizzate alla gestione del rischio alimentare.

Auspichiamo che queste nostre osservazioni siano tenute in considerazione poiché formulate nell'ottica di favorire la corretta gestione della filiera agroalimentare nella sua fase "fisiologica", in un contesto dunque di legalità e rispetto delle regole, da tenere ben distinte rispetto alla "patologia" del sistema, in presenza di attività illecite e condotte penalmente rilevanti che andranno correttamente individuate e perseguite con severità, a tutela anche degli operatori onesti.